

fisiche o economiche; mentre si ritornava al concetto nazionale dell'onore (§ 124), che poteva essere soltanto un riflesso delle cariche e della maggiore o minore partecipazione all'opera del benessere comune. Le persone giuridiche, fatte dipendere dal diritto di supremazia proprio dello Stato (§ 125), potevano svolgere una autonomia solo in quanto fosse ammessa, riconosciuta, limitata e sorvegliata dai pubblici poteri; onde mossero gli atti legislativi, che vietarono agli enti ecclesiastici di acquistare immobili (1797), che abolirono le disposizioni generiche a favore dell'anima (Napoli e Sicilia, 1770; Lombardia, 1797), che soppressero gli istituti della Chiesa dichiarati non necessari (Piemonte, 1848, 1855).

Così la protezione giuridica accordata a tutti gli individui consentiva che si negassero ai nuclei familiari quelle attribuzioni quasi politiche, le quali avevano resistito così tenacemente (§ 137), e la famiglia rientrava nel suo ordine naturale. La moglie veniva pareggiata al marito, almeno in dignità; si escludeva il predominio agnazio nelle successioni, soprattutto col codice Napoleone (1806); sicchè, per quanto la Restaurazione ritornasse talvolta alle odiose differenze di linea e di sesso, essa non potè arrestare il cammino del diritto. Così pure doveva cadere il vecchio istituto del fedecommesso (§ 144), poichè i nuovi tempi, dopo aver cercato di limitarlo, vennero all'abolizione, in Toscana con Pietro Leopoldo (1782, 1789), in Piemonte con Carlo Emanuele III (1797), e poi per tutta Italia con le leggi francesi (1797, 1799, 1806), che dichiararono liberi e sciolti i beni posseduti dagli attuali investiti, salvo il diritto dei terzi. Se anche qui i codici della Restaurazione riammisero l'istituto, questo vi era già ancor più limitato e trasformato, sicchè l'abolizione definitiva, sanzionata dal codice albertino, non era che la necessaria conseguenza dello sviluppo storico. Le disposizioni civili contro l'abuso dei matrimoni clandestini (Piemonte, 1771; Napoli e Sicilia, 1767; To-